

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CONTRATTO TRA L'AZIENDA USL DI MODENA E L'OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA IGEA SPA PER ATTIVAZIONE DI POSTI LETTO OSPEDALIERI PER L'EMERGENZA COVID-19.

L'Azienda USL di Modena (di seguito indicata Azienda USL), con sede legale in Modena, Via San Giovanni del Cantone n. 23, C.F. n° 0, nella persona del Direttore Generale, dott. Antonio Brambilla, nato a Cologno Monzese (MI) il 26/12/1954 nella sua qualità di legale rappresentante

E

l'Ospedale Privato accreditato Villa Igea (di seguito indicato Villa Igea), con sede legale in Via Stradella 73, 41126 Saliceta San Giuliano (MO), Partita IVA 00418870366.nella persona del legale rappresentante Sig.ra Enrichetta Costa nata a Mirandola (MO) il 10/02/1939;

VISTI

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art.3 dal titolo "Potenziamento delle reti di assistenza territoriale" che dispone:
 - Al comma 1 e alla lettera a) che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di

27 cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124,
28 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel
29 caso nel caso in cui la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del
30 COVID 19 richieda l'attuazione nel territorio regionale di un piano volto ad
31 incrementare posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di
32 pneumologia e di malattie infettive;

33 • Al comma 3, la possibilità per le Aziende Sanitarie di stipulare contratti di
34 fornitura di prestazioni sanitarie in deroga rispetto ai limiti di spesa vigenti e
35 del comma 3 del medesimo articolo in base al quale “ Al fine di fronteggiare
36 l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in
37 conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in
38 quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-
39 19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle
40 province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono
41 a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le
42 apparecchiature presenti nelle suddette strutture;

43 RICHIAMATI

44 **A)** Il Piano regionale per la gestione dei posti letto ospedalieri allegato alla circolare
45 n.1 della Regione Emilia-Romagna del 18/3/2020 in base al quale:

- 46 • *“Le strutture di ricovero private accreditate ed anche non accreditate, devono*
47 *rientrare a pieno titolo nella rete di gestione dell'emergenza COVID ed essere*
48 *messe prioritariamente a disposizione del fabbisogno regionale.”*
- 49 • Le tre principali modalità di coinvolgimento delle strutture private sono:
- 50 --- a) Strutture da utilizzare per il trasferimento della casistica operatoria e di
51 quella internistica no COVID;
- 52 --- b) Strutture da dedicare a pazienti COVID (COVID Hospital);

53 --- c) Strutture da dedicare a pazienti COVID in ripresa dopo la fase acuta ma
54 non dimissibili;

55 • *“L'utilizzo delle strutture private richiede un accordo quadro regionale che fissi
56 alcune regole d'ingaggio condivise.”*

57 B) l'Accordo quadro RER/AIOP sottoscritto il 20/03/2020 e recepito con DGR n.344
58 del 16/04/2020, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli
59 ospedali accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza
60 COVID-19;

61 C) la nota della Direzione Generale, Cura della Persona, Salute e Welfare prot.n.
62 307827 del 22/04/2020 ad oggetto “Accordo Quadro tra Regione Emilia-Romagna ed
63 AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali
64 privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza
65 COVID-19 – indicazioni tecniche applicative” con la quale si dispone che *“Le
66 disposizioni dell'Accordo Quadro si applicano a tutte le strutture private aderenti AIOP
67 - incluse le strutture psichiatriche e riabilitative”;*

68 D) la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.404 del 27/04/2020 che
69 contiene i primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso
70 di emergenza Covid-19 sia per il pubblico che per il privato, accreditato e non;

71 Richiamata, altresì, la Determinazione del Direttore Generale Cura della Persona,
72 Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 9898 del 12/06/2020 ad oggetto
73 “Recepimento del documento tecnico - applicativo dell'accordo quadro tra regione
74 Emilia - Romagna ed AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al
75 coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della
76 gestione dell'emergenza - COVID 19 di cui alla DGR 344/2020”.

78

79

DATO ATTO

- 80 • Della sussistenza con la struttura Villa Igea di rapporti contrattuali consolidati
81 con la Regione Emilia-Romagna e con l'Azienda USL;
- 82 • Del ruolo integrato dei produttori privati nell'ambito dei processi di
83 riorganizzazione ospedaliera in corso;

84 **CONSIDERATO**

85 Necessario coinvolgere le strutture private accreditate nella gestione dell'emergenza
86 COVID-19;

87 **RILEVATA**

88 la necessità di adottare specifiche misure organizzative che consentano il contrasto
89 dell'attuale emergenza epidemiologica nonché la continuità e l'ampliamento dei servizi
90 di assistenza sanitaria;

91 **PRESO ATTO CHE**

- 92 • in base all'accordo RER/AIOP citato in premessa viene stabilito che fino a
93 quando la Regione non dichiarerà terminata la fase di emergenza, *“sono*
94 *sospese le norme relative all'incompatibilità del personale sia quelle attinenti*
95 *l'eventuale operatività del personale pubblico sia quelle relative alla possibilità*
96 *del personale e dei collaboratori delle strutture private di operare presso le*
97 *strutture pubbliche”*;
- 98 • l'Ospedale Privato Villa Igea, è struttura autorizzata e risulta idonea ad
99 accogliere l'attività oggetto del presente contratto.

100 Dato atto che il presente contratto è redatto in un unico esemplare informatico.

101 **TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO**
102 **SEGUE:**

103 **ART.1: OGGETTO DEL CONTRATTO**

104 Oggetto del contratto è la disponibilità dell'ospedale privato Villa Igea ad accogliere,
105 per trasferimento dalle liste di attesa degli ospedali pubblici della provincia, pazienti
106 con patologie COVID-19 in tipologia c) presso il Reparto Riabilitativo Villa Tigli e ad

107 incrementare la ricettività presso il reparto di Riabilitazione psicogeriatrica (NODAIA –
108 nucleo demenze) per pazienti in fase post-acuta (codice 60).

109 Villa Igea dovrà adottare tutte le misure di prevenzione e di sicurezza necessarie a
110 che non abbia a realizzarsi alcun contagio da Covid-19 all'interno della propria
111 struttura e a carico di utenti/operatori negativi. La responsabilità sanitaria, strutturale e
112 tecnico-organizzativa, infatti, rimane in capo alla stessa così come da normativa
113 vigente.

114 Si richiama a tal proposito la normativa in vigore, sia nazionale che regionale, in
115 materia di sicurezza e prevenzione dal contagio COVID-19 e, in particolare, la DGR
116 404/2020, che ha come destinatari diretti anche le strutture private accreditate.

117 Si conviene che l'AUSL, relativamente ai ricoveri COVID, possa contribuire al
118 rifornimento dei DPI per Villa Igea, sempre che sia in condizione di farlo e a seconda
119 delle proprie disponibilità, fermo restando che resta a carico della struttura privata
120 l'onere di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie richieste dalla normativa
121 vigente, compresi i DPI. Così come previsto nell'accordo RER/AIOP, Villa Igea
122 chiederà il rimborso dei DPI all'AUSL.

123 Villa Igea assume l'impegno a tenere manlevata ed indenne l'AUSL in ogni e in
124 qualsiasi controversia o richiesta promossa da terzi a causa dell'attività svolta al
125 proprio interno, rispondendo della responsabilità civile derivante dall'operato del
126 proprio personale nonché dell'idoneità dei beni e servizi forniti per lo svolgimento
127 dell'attività propria del contratto.

128 L'Azienda USL risponde del proprio operato per fatti verificatisi antecedentemente
129 all'ingresso dei pazienti nella struttura accettante.

130 Le parti possono concordare, anche attraverso scambio formale di corrispondenza da
131 parte delle rispettive Direzioni Sanitarie, successive modifiche all'ambito del rapporto
132 di collaborazione.

133 ART.2: TIPOLOGIA ASSISTENZIALE E MODALITA' DI INVIO DEI PAZIENTI

134 **1) Pazienti COVID-19 – tipologia c):**

135 Si tratta di pazienti COVID positivi (post-acuti), non di riabilitazione estensiva.

136 Villa Igea garantirà all'AUSL 20 posti letto con la possibilità di aumentare la
137 disponibilità di comune accordo.

138 L'invio è riservato a pazienti residenti in provincia di Modena per trasferimento dagli
139 ospedali pubblici provinciali esclusivamente su input della bed manager dell'Azienda
140 USL, dott.ssa Sabrina Bega (s.bega@ausl.mo.it, tel. 333.2008862), che raccoglierà le
141 richieste di invio dei reparti (scheda allegata e altra documentazione necessaria) e le
142 informazioni sul programma assistenziale.

143 Il riferimento di Villa Igea, a cui si rivolgerà la bed manager Sabrina Bega, sarà la
144 dott.ssa Lucia Tironi, responsabile del Reparto di Villa Tigli.

145 Nella prima fase l'invio risponderà prioritariamente agli ospedali di Mirandola e
146 Vignola, nei cui territori è maggiore la difficoltà di dimissione verso le CRA.

147 L'accoglienza dei pazienti avverrà sette giorni su sette, limitatamente al periodo di
148 emergenza nazionale o comunque al periodo indicato dalla Regione come tale.

149 Secondo le linee guida regionali sulla codifica dei reparti e flusso ricoveri (HSP13,
150 SDO) delle strutture private (prot. PG/ 296344 /2020) i ricoveri verranno ascritti in
151 Banca Dati regionale al codice di reparto dedicato specifico a disciplina 60 (post-
152 acuzie) 06099.

153 L'Ospedale Privato ove, a seguito dell'osservazione dei pazienti, valuti l'opportunità
154 dell'esame molecolare per il virus Sars-COV 2 ai fini della fine dell'isolamento,
155 contatterà il Dipartimento di Sanità Pubblica (dott.ssa Morena Piumi, tel. 0593963107)
156 per l'organizzazione del tampone naso-faringeo.

157 I tamponi verranno effettuati presso il Reparto dal Servizio Assistenza Domiciliare del
158 Dipartimento di Cure Primarie.

159 Villa Igea individua come riferimento per il Dipartimento di Sanità Pubblica il medico di
160 reparto, che risponde H24 ai numeri 059/447481 e 059/447503, che comunicherà alla

161 dott.ssa Piumi i nominativi di tutti i nuovi ingressi. Al medico di reparto verranno
162 comunicati telefonicamente gli esiti dei tamponi.

163 Gli invii dagli ospedali pubblici avverranno mediante la scheda all. 1), che dovrà
164 essere conservata nella cartella clinica di Villa Igea.

165 Il riferimento per eventuali dimissioni protette sarà il PUASS distrettuale di residenza
166 del paziente.

167 **2) Pazienti COVID negativi a cod.60 (post acuti):**

168 Trattasi di pazienti che possono essere inviati dall'AUSL secondo le proprie necessità
169 e secondo la disponibilità dell'ospedale privato.

170 ART.3: MONITORAGGIO

171 Villa Igea manderà giornalmente, alle ore 8.00 e alle 16.00, alla Sig.ra Sabrina Bega,
172 bed manager degli Ospedali dell'Azienda USL (333.2008862), i dati numerici
173 sull'occupazione dei posti letto Covid 19 per le varie tipologie di pazienti, secondo lo
174 schema richiesto dalla Regione e per la comunicazione alla medesima.

175 Tale attività è essenziale ai fini della rendicontazione alla Commissione Paritetica
176 Regionale.

177 ART.4: FATTURAZIONE E PAGAMENTI

178 Gli aspetti economici sono regolati secondo quanto previsto dall'accordo RER/AIOP
179 sull'emergenza COVID- 19 di cui in premessa e dalla normativa regionale in vigore

180 A Villa Igea sarà riconosciuto:

- 181 • per i ricoveri di categoria c), euro 225 pro die;
- 182 • per i ricoveri NON COVID a codice 60, la tariffa regionale
183 prevista per il codice 60.

184 Tale remunerazione sarà oggetto di compensazione e conguaglio in sede di
185 Commissione Paritetica regionale alla stregua di quanto previsto nell'Accordo
186 RER/AIOP secondo il quale "In sede di Commissione Paritetica verranno effettuati i
187 conguagli fra il valore della produzione ed anticipi, tenuto conto della fase di avvio

188 dell'integrazione e delle necessità di garantire un flusso di risorse pari almeno
189 all'80%".

190 Si specifica altresì che l'acconto mensile, così come previsto dall'accordo regionale
191 per il periodo COVID e successive integrazioni e dal documento tecnico dalla
192 Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 9898 del 12 giugno 2020,
193 sarà pari all'80% della differenza fra l'attività effettivamente svolta ogni mese ed il
194 fatturato medio mensile dell'anno 2019 per le prestazioni di ricovero ospedaliero
195 incluse le attività oggetto di riconversione del budget, che l'Azienda riconosce quale
196 garanzia di sostegno alla disponibilità resa per la gestione dell'emergenza in corso,
197 comprende anche il rimborso dell'attività oggetto del presente accordo.

198 L'addebito delle prestazioni di ricovero, al fine della sua chiara tracciabilità, avverrà
199 con emissione di specifica fattura riportante la descrizione "Rimborso prestazioni di
200 degenza per emergenza COVID-19".

201 Dovrà inoltre, essere distinto tra pazienti modenesi e pazienti residenti fuori regione.

202 I pazienti residenti fuori provincia saranno fatturati alle AUSL di residenza sempre con
203 fatturazione separata.

204 Nelle fatture devono essere evidenziati i relativi progressivi SDO a cui si riferiscono.

205 I pazienti residenti fuori provincia saranno fatturati alle AUSL di residenza sempre con
206 fatturazione separata.

207 ART. 5: NORMA DI RINVIO

208 Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto, all'accordo RER/AIOP per
209 l'emergenza COVID-19 del 20/03/2019, all'atto di nomina a responsabile del
210 trattamento in materia di protezione dei dati personali, alle norme di legge e di
211 regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile, penale e a tutti gli altri accordi
212 regionali e locali in vigore precisando che verranno applicate di diritto tutte le
213 disposizioni normative, nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di
214 esecuzione del contratto.

215

ART. 6: VALIDITA' DEL CONTRATTO

216

Il presente contratto decorre dal 16 aprile 2020 e ha validità solo per il periodo dell'emergenza nazionale COVID-19, così come previsto dall'accordo RER/AIOP del 20 marzo 2020.

218

219

ART. 7: RISOLUZIONE AUTOMATICA

220

È motivo di risoluzione automatica e di diritto del rapporto contrattuale, con imputabilità alla parte che si è resa responsabile, l'insorgere di gravi e ripetuti inadempimenti ai patti contrattuali tali da rendere impossibile l'ordinata prosecuzione del rapporto.

221

222

223

224

ART.8: FORO COMPETENTE

225

Per tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Modena. Le parti si impegnano ad esperire preventivamente una bonaria composizione.

226

227

228

ART.9: BOLLO E REGISTRAZIONE

229

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall'AUSL di Modena; le spese di bollo sono a carico della parte privata.

230

231

232

233

234

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

235

236

237

ART.10: CLAUSOLE VESSATORIE

238

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte dichiara di avere preso attenta visione e di accettare espressamente la clausola riferita al Foro Competente del presente contratto.

239

240

241

La parte contraente che accetta la deroga(firma della parte privata)

242 Letto e sottoscritto

243 Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante

244 Azienda USL di Modena Ospedale Privato Villa Igea Spa

245 Dott. Antonio Brambilla Sig.ra Enrichetta Costa

246

247 Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno

248 2014.

249 Importo bollo € 48,00